

DELIBERAZIONE 18 APRILE 2013
163/2013/R/COM

DISPOSIZIONI FINALI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS, IN MERITO AGLI OBBLIGHI DI SEPARAZIONE CONTABILE (UNBUNDLING) PER IL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A., A DECORRERE DALL'ESERCIZIO 2013

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 aprile 2013

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo 130/10);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994;
- il decreto ministeriale del 31 luglio 2009;
- il decreto ministeriale del 5 luglio 2012;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 14 settembre 2005, n. 188/05 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 188/05);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 11/07);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 280/07);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione ARG/elt 115/08);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);

- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 12 aprile 2012, 140/2012/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2012, 509/2012/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 573/2012/R/com (di seguito: deliberazione 573/2012/R/COM);
- le comunicazioni del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE) all’Autorità, del 27 febbraio 2013 (prot. Autorità n. 8512 del 4 marzo 2013: di seguito comunicazione del 27 febbraio 2013) e del 25 marzo 2013 (prot. Autorità 11513 del 25 marzo 2013: di seguito comunicazione del 25 marzo 2013).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 573/2012/R/com, l’Autorità ha approvato le disposizioni relative agli obblighi di separazione contabile (unbundling) per il GSE, prevedendo che:
 - le disposizioni per la separazione contabile si applichino a partire dall’esercizio 1 gennaio 2013 - 31 dicembre 2013, con le facoltà di deroga previste dal 4.6 e dal comma 6.7 dell’Allegato A alla deliberazione;
 - il GSE trasmetta all’Autorità i conti economici separati, relativi all’esercizio 2011, entro il 28 febbraio 2013 e quelli relativi all’esercizio 2012, entro 90 giorni dall’approvazione del corrispondente bilancio, formulati secondo i criteri di separazione contabile dettati dalla deliberazione, senza sottoporli a revisione contabile;
 - entro il 28 febbraio 2013, il GSE invii all’Autorità eventuali osservazioni in merito alle disposizioni introdotte con il provvedimento;
 - entro il 31 marzo 2013, l’Autorità, valutate le osservazioni formulate dal GSE e gli esiti dell’applicazione pro-forma delle disposizioni contabili per il 2011, confermi il provvedimento, ovvero ne disponga le opportune modifiche, ferma restando la sua applicazione a partire dall’esercizio 1 gennaio 2013 - 31 dicembre 2013;
- con la comunicazione del 27 febbraio 2013, il GSE ha formulato alcune osservazioni in merito all’applicazione delle disposizioni di separazione contabile previste dalla deliberazione 573/2012/R/com;
- con la successiva comunicazione del 25 marzo 2013, ha inviato i conti annuali separati relativi al conto economico del bilancio 2011, redatti secondo le disposizioni dell’Allegato A alla deliberazione, utilizzando schemi contabili semplificati con un dettaglio di voci limitato a quelle principali;
- con le citate comunicazioni, il GSE ha osservato che:
 - l’implementazione dei criteri di separazione contabile dettati dalla deliberazione 573/2012/R/com richiederebbe una modifica alla propria struttura organizzativa al fine di garantire, come richiesto dai commi 4.3, 4.4 e 4.5 dell’Allegato A alla deliberazione,

- l'associazione di ciascuna unità organizzativa a non più di un'attività, servizio comune o funzione operativa condivisa, comportando di conseguenza una sensibile crescita dei costi di struttura legati all'individuazione di nuovi ruoli di coordinamento e alla necessità di dedicare risorse con competenze trasversali a singole attività; la medesima finalità della deliberazione potrebbe essere utilmente conseguita tramite l'adozione di procedure aziendali in grado di misurare le ore lavorate dal personale in forza alle singole unità organizzative sulle diverse attività;
- la deliberazione richiede un numero molto elevato di prospetti patrimoniali la cui predisposizione risulterebbe molto onerosa sia in termini di tempo che di risorse e, in ogni caso, richiederebbe una modifica ai sistemi informativi aziendali;
- il GSE ha, altresì, proposto alcune modifiche alla struttura di attività, comparti, servizi comuni e funzioni operative condivise previste dalla deliberazione 573/2012/R/com, in particolare:
 - la classificazione delle operazioni afferenti il *Ritiro Dedicato* non come attività separata ma come comparto dell'attività *Incentivazione delle fonti rinnovabili*; questo alla luce del fatto che la gestione del meccanismo relativo al ritiro dedicato dell'energia elettrica si configura come fattispecie del tutto analoga agli altri meccanismi di incentivazione gestiti dal GSE ed utilizza le stesse risorse aziendali interne ed esterne al GSE di quelle utilizzate per gli altri meccanismi; pertanto, il trattamento del ritiro dedicato come attività a se stante o come comparto comporterebbe lo stesso livello di qualità dell'informazione;
 - l'accorpamento del comparto *Data Wharehouse* al comparto *Altri servizi specialistici* all'interno dell'attività *Supporto Istituzionale*, data la sua modesta rilevanza in termini economici e patrimoniali;
 - la collocazione dell'*Informatica di Business* all'interno delle funzioni operative condivise anziché dei servizi comuni, in quanto funzione svolta in maniera trasversale a più attività;
 - l'accorpamento dei servizi comuni *Supporto giuridico legale, Contenzioso* e *Attività regolatoria e di supporto ai processi di business* in un unico servizio comune denominato *Affari legali e regolatori*;
 - il GSE ha, infine, osservato che la realizzazione di un sistema di contabilità che permetta la piena rilevazione dei fatti amministrativi secondo i criteri di separazione contabile previsti dalla deliberazione 573/2012/R/com non possa essere completato prima della fine del 2014.

CONSIDERATO CHE:

- principio fondante alla base dei criteri di separazione contabile, introdotti dall'Autorità con la deliberazione 11/07 e ripresi con la deliberazione 573/2012/R/com, è che la stessa possa essere realizzata tramite l'implementazione di opportune procedure gestionali e contabili che assicurino le finalità della medesima deliberazione, nel rispetto della libertà dell'impresa di scegliere la propria organizzazione aziendale;

- l'obbligo, previsto dalla deliberazione 573/2012/R/com, di associare in maniera univoca le unità organizzative del GSE alle singole attività, servizi comuni o funzioni operative condivise è finalizzato ad assicurare la massima trasparenza nel processo di separazione contabile, evitando che il GSE attribuisca alle attività i costi delle proprie unità organizzative sulla base di criteri non oggettivi, non avendo il GSE implementato nessuna procedura di rilevazione delle ore lavorate dal proprio personale sulle singole attività svolte;
- qualora il GSE adottasse una procedura di rilevazione delle ore lavorate dal personale, in grado di attribuire direttamente sin dall'origine i costi sostenuti per risorse interne sulle diverse attività, servizi comuni o funzioni operative condivise, le finalità perseguite dall'obbligo previsto dai commi 4.3, 4.4 e 4.5 dell'Allegato A alla deliberazione 573/2012/R/com possono considerarsi comunque raggiunte;
- la separazione delle poste patrimoniali del bilancio di esercizio del GSE è indispensabile per l'individuazione e la corretta attribuzione dei costi diretti e indiretti sostenuti dal GSE nello svolgimento delle proprie attività, nonché per avere adeguate informazioni circa il capitale investito dal GSE nelle singole attività svolte, con particolare riferimento al capitale circolante netto;
- la gestione dell'energia oggetto di ritiro dedicato, con l'unica eccezione della gestione dell'energia elettrica per cui vengono erogati i prezzi minimi garantiti, viene remunerata tramite un corrispettivo applicato agli utenti del servizio, senza gravare in nessun modo sulla componente A3 come previsto dalla deliberazione 280/07, contrariamente alle altre attività di incentivazione delle fonti rinnovabili, i cui i costi sono posti prevalentemente a carico della suddetta componente; peraltro, sarebbe inapplicabile una separazione per attività della gestione del ritiro dedicato in quanto effettuata condividendo le risorse dedicate alla gestione dell'energia elettrica incentivata i cui costi gravano prevalentemente sulla componente A3;
- le operazioni relative al *Data Warehouse* sono strumentali all'esercizio, da parte dell'Autorità, della funzione di monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento elettrico in attuazione della deliberazione ARG/elt15/08;
- sulla base delle informazioni fornite dal GSE, le operazioni svolte dalla struttura aziendale *Informatica di business* appaiono effettivamente trasversali a più attività e quindi meglio classificabili come funzione operativa condivisa che come servizio comune;
- i servizi svolti centralmente dal servizio comune *Supporto Giuridico Legale* e dal servizio comune *Contenzioso* hanno natura sostanzialmente assimilabile, che è tuttavia diversa da quella relativa al servizio comune denominato *Attività regolatoria e di supporto ai processi di business*.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in attuazione di quanto previsto dal comma 3.2, della deliberazione 573/2012/R/com, approvare il provvedimento finale contenente gli obblighi di separazione contabile per il GSE, apportando opportune modifiche e semplificazioni che ne consentano un'efficace attuazione fin dall'esercizio 2013, contemperando le esigenze di autonomia organizzativa del GSE con quelle di

trasparente rilevazione e rendicontazione dei fatti economici e patrimoniali, condizione necessaria per l'attuazione di meccanismi di regolazione che inducano una crescente efficienza nell'operatività del medesimo GSE; e che detta regolazione incentivante, di durata pluriennale, sia definita entro il corrente anno 2013;

- prevedere, al fine di una piena applicazione delle norme di separazione contabile a partire dall'esercizio 2015, un adeguato lasso temporale per permettere al GSE di adeguare i propri sistemi informativi e contabili alla necessità di rilevare le ore lavorate dal proprio personale per singola attività svolta e per rilevare le poste patrimoniali del bilancio di esercizio separatamente a livello di comparto;
- prevedere che le finalità perseguite con le previsioni contenute nei commi 4.3, 4.4 e 4.5 dell'Allegato A alla deliberazione 573/2012/R/com, possano considerarsi utilmente raggiunte anche tramite l'adozione da parte del GSE di una procedura informativa aziendale di rilevazione delle ore del proprio personale per attività svolta, opportunamente formalizzata all'interno dell'organizzazione aziendale e verificata dal soggetto incaricato della revisione legale;
- prevedere, comunque, che le disposizioni di cui ai commi 4.3, 4.4 e 4.5 dell'Allegato A alla deliberazione 573/2012/R/com rimangano valide nel caso in cui il GSE non adotti una procedura informativa aziendale di rilevazione delle ore del proprio personale per attività svolta;
- prevedere che il processo di separazione contabile adottato dal GSE sia adeguatamente illustrato nella nota di commento ai conti annuali separati, tramite informativa sui criteri seguiti per attribuire le poste patrimoniali ed economiche di ciascuna unità organizzativa alle diverse attività, servizi comuni e comparti, e per ciascuna unità organizzativa, sul numero degli addetti assegnato e sul valore in termini di ore/uomo e di costi attribuito a ciascuna attività, servizio comune e funzione operativa condivisa;
- prevedere che il *Ritiro dedicato* inizialmente individuato come attività a se stante venga ricompreso nell'attività *Incentivazione delle fonti rinnovabili* e che le operazioni di gestione dell'energia oggetto di ritiro dedicato siano separate in due comparti al fine di dare separata evidenza contabile alle poste economiche relative alla gestione dell'energia i cui costi non gravano sulla componente A3;
- confermare l'obbligo di separata evidenza del comparto *Data Warehouse* all'interno dell'attività *Supporto istituzionale* e di separata evidenza del servizio comune *Attività regolatoria e supporto ai processi di business*;
- prevedere il trattamento dell'*Informatica di business* come funzione operativa condivisa e la classificazione dei due servizi comuni *Supporto giuridico legale e Contenzioso* in un unico servizio comune

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni per la separazione contabile

- 1.1 In attuazione di quanto previsto dal comma 3.2, della deliberazione 573/2012/R/com, sono approvate le “Disposizioni finali dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling*) per il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.P.A e ai relativi obblighi di comunicazione (UGSE)” riportate nell’Allegato A al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale.
- 1.2 Le disposizioni per la separazione contabile, di cui all’Allegato A, si applicano a partire dall’esercizio 1 gennaio 2013 - 31 dicembre 2013, con le facoltà di deroga previste dai commi 6.8, 6.9 e 6.10 del medesimo Allegato A.

Articolo 2

Applicazione pro-forma delle disposizioni di separazione contabile all’esercizio 2012

- 2.1 Il GSE trasmette all’Autorità i conti economici separati, di cui al comma 8.1, lettere a) e b), dell’Allegato A, relativi all’esercizio 2012, formulati secondo i criteri di separazione contabile di cui al medesimo allegato, senza obbligo di sottoporli a revisione contabile e accompagnati da una nota di commento, entro 90 giorni dalla messa a disposizione degli schemi contabili da parte dell’Autorità ai sensi del successivo comma 2.2.
- 2.2 Gli schemi contabili relativi ai conti annuali separati per l’esercizio 2012 sono messi a disposizione del GSE da parte della Direzione Infrastrutture dell’Autorità entro il 30 giugno 2013.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 Le disposizioni contenute nella deliberazione 573/2012/R/com, sono sostituite dal presente provvedimento.
- 3.2 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Ministro dello Sviluppo Economico e al GSE.
- 3.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

18 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni